REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125-*BIS*.1 DEL D.LGS. N. 58/1998

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di

Ambromobiliare S.p.A.

in data 28 ottobre 2026

Premessa

Le azioni ordinarie di Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**") sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente regolamento ("**Regolamento**") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 ottobre 2026, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-*bis*.1, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") – applicabile alla Società in forza del comma 6 del medesimo articolo, che estende i commi 1, 2, 3 e 5 alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione – al fine di determinare le condizioni e le modalità della partecipazione dei soci alle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii), (iii) e (iv), del Regolamento, in modo da assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

Il Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ed è richiamato, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

Il Regolamento si applica a tutte le assemblee della Società da tenersi successivamente alla data della sua pubblicazione sul sito *internet* della Società.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera, in occasione della convocazione di ciascuna assemblea e avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, le modalità di svolgimento dell'assemblea medesima secondo una delle seguenti modalità:

(i) in luogo fisico ed eventualmente anche mediante mezzi di telecomunicazione, con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge;

(ii) in luogo fisico, con la esclusiva presenza del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") secondo quanto consentito dalla legge;

(iii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la esclusiva presenza del Rappresentante Designato secondo quanto consentito dalla legge;

(iv) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge.

Il presente Regolamento si riferisce alle assemblee convocate secondo le modalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) che precedono, salva l'applicazione a qualsiasi assemblea delle disposizioni meramente riproduttive della disciplina generale applicabile per legge o per regolamento.

Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto sociale della Società ("**Statuto**") ovvero dal presente Regolamento, provvede il Presidente, adottando, nell'esercizio dei suoi poteri, le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

L'assemblea degli azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA APPLICABILE ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi, in conformità all'art. 125-*bis*.1, comma 2, del TUF, lo svolgimento dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii), (iii) e (iv), del presente Regolamento alla convocazione della relativa assemblea si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 125-*bis*, 126-*bis* e 127-*ter* del TUF.

Conseguentemente, e in deroga a quanto altrimenti previsto dallo Statuto e dall'art. 2366 c.c., per le assemblee convocate secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii), (iii) e (iv), del presente Regolamento, l'avviso di convocazione è pubblicato entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ovvero, nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125-*bis*, commi 1 e 2, del TUF.

In caso di pubblicazione dell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF risultano altresì applicabili, nei termini e con le modalità di cui alle richiamate disposizioni, per quanto compatibili, il diritto dei soci di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, nonché il diritto di porre domande prima dell'assemblea sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, secondo quanto previsto all'art. 4 che segue.

Ulteriori indicazioni e dettagli in ordine ai termini e alle modalità di convocazione, di legittimazione all'intervento, di conferimento della delega al Rappresentante Designato e di esercizio dei diritti dei soci sono contenuti, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Nelle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii), (iii) e (iv), del presente Regolamento, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato o, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe

ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

I moduli per il conferimento della delega e della sub-delega al Rappresentante Designato, unitamente alle relative istruzioni di voto, sono messi a disposizione dalla Società sul proprio sito *internet* in tempo utile prima della data di tenuta dell'assemblea, secondo i termini e le modalità indicati nell'avviso di convocazione.

Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato e, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione, la Società mette a disposizione una piattaforma tecnologica che garantisca:

- l'identificazione dei partecipanti;
- l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti, per il tramite del Rappresentante Designato esclusivo, e in particolare la possibilità per quest'ultimo di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma telematica e per la partecipazione all'assemblea sono comunicate agli aventi diritto secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 4 – DOMANDE PRE-ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF, come applicabile ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 5-*bis*, TUF e dell'art. 2 del presente Regolamento, alla luce della modalità di svolgimento assembleare prevista dall'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data di legittimazione all'intervento in assemblea (*i.e.*, *record date*), entro il quale le domande devono pervenire alla Società. La Società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

La Società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenendo anche in considerazione la presenza di informazioni soggette a tutela della *privacy* oppure a regole e clausole in materia di riservatezza.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero relative ai medesimi argomenti; nella formulazione delle risposte, ove necessario, la Società può fare rinvio al bilancio di esercizio e alla relazione finanziaria annuale oppure a comunicati stampa o altra documentazione resa disponibile al pubblico.

Le risposte fornite dalla Società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande, sul sito *internet* della Società. Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite, anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito *internet*.

Gli aventi diritto intervenuti in assemblea per il tramite del Rappresentante Designato possono inviare, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsto per le domande, eventuali dichiarazioni di voto. Delle eventuali dichiarazioni di voto viene data notizia in assemblea.

ARTICOLO 5 – RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, del TUF, come applicabile ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 5-*bis*, TUF e dell'art. 2 del presente Regolamento, alla luce della modalità di svolgimento assembleare prevista dall'art. 1, punti (ii) e (iii), i soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro due giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 3 o dell'art. 104, comma 2 TUF, ove applicabile, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 3 TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di

Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposti, diversi da quelli di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 TUF.

Le richieste di integrazione devono essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, alla Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ed essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, da trasmettersi al Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato al primo paragrafo, in conformità all'art. 126-*bis* TUF.

I richiedenti devono altresì far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario ed entro il termine di cui al primo paragrafo - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018. Ove tali comunicazioni non pervengano alla Società nei termini indicati al primo paragrafo, la richiesta non sarà accolta dalla Società.

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1 TUF, delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia dalla Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, ovvero entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del medesimo avviso prima dell'assemblea nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 3 o dell'art. 104, comma 2 TUF, ove applicabile. Contestualmente, la Società mette a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2, del TUF, come applicabile ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 5-*bis*, TUF e dell'art. 2 del presente Regolamento, alla luce della modalità di svolgimento assembleare prevista dall'art. 1, punti (ii) e (iii), i soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2 TUF, proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del precedente Articolo 5, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro sette giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 3 o dell'art. 104, comma 2 TUF, ove applicabile, ovvero entro il termine del ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea in caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 2, indicando nella domanda le ulteriori proposte, nei limiti consentiti dalla normativa.

Le nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, alla Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ed essere corredate da una relazione che illustri la motivazione delle stesse e che deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato al primo paragrafo, in conformità all'art. 126-*bis* TUF.

I richiedenti devono altresì far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario ed entro il termine di cui al primo paragrafo - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018. Ove tali comunicazioni non pervengano alla Società nei termini indicati al primo paragrafo, la richiesta non sarà accolta dalla Società.

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2 TUF, la Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea dà notizia della presentazione delle proposte nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e contestualmente mette a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 TUF le proposte presentate e le relazioni a supporto, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2 TUF, ove applicabile, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 3 TUF.

ARTICOLO 6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LE MINORANZE

Qualora l'avviso di convocazione disponga lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 1, punti (ii), (iii) e (iv), del presente Regolamento, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che la stessa si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 7 – APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica ed è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società. Il presente Regolamento è richiamato, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

Eventuali modifiche o aggiornamenti devono essere deliberati con le modalità specificamente previste all'art. 125-*bis*.1 del TUF, fatto salvo l'adeguamento automatico per norme imperative sopravvenute.